

++++

## DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

per l' adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/114/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi

( 78/507/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 73/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 ) , modificata dall' atto di adesione , in particolare gli articoli 11 , 12 e 13 ,

vista la direttiva 76/114/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1975 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi ( 2 ) ,

considerando che l' Organizzazione internazionale di normalizzazione ( ISO ) ha nel frattempo emanato due norme internazionali riguardanti un sistema mondiale di codificazione che consente di identificare tanto il costruttore di un veicolo ( 3 ) quanto il veicolo stesso ( 4 ) ; che è pertanto opportuno introdurre il sistema di identificazione del costruttore nella direttiva 76/114/CEE e , nel contempo , allineare le disposizioni di detta direttiva alla norma ISO relativa all' identificazione di un veicolo ;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

### Articolo 1

L' allegato della direttiva 76/114/CEE è modificato conformemente all' allegato della presente direttiva .

### Articolo 2

1 . A decorrere dal 1 ° ottobre 1978 gli Stati membri non possono , per ragioni concernenti le targhette e iscrizioni regolamentari o la posizione ed il modo di fissaggio di queste ,

\_ rifiutare , per un tipo di veicolo a motore , l' omologazione CEE , o il rilascio del documento previsto dall' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 70/156/CEE e l' omologazione di portata nazionale

\_ vietare la prima messa in circolazione dei veicoli ,

se le targhette e iscrizioni regolamentari o la posizione ed il modo di fissaggio di queste su tale tipo di veicolo o su tali veicoli sono conformi alle disposizioni della direttiva 76/114/CEE modificata dalla presente direttiva .

2 . A decorrere dal 1 ° ottobre 1981 gli Stati membri :

\_ non possono più rilasciare il documento previsto dall' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo le cui targhette e iscrizioni regolamentari o la loro posizione ed il modo di fissaggio di queste non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE modificata dalla presente direttiva ;

\_ possono rifiutare l' omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo le cui targhette ed iscrizioni regolamentari o la posizione ed il modo di fissaggio di queste non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE , modificata dalla presente direttiva .

3 . A decorrere dal 1 ° ottobre 1981 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli le cui targhette ed iscrizioni regolamentari o la posizione ed il modo di fissaggio di queste non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE modificata dalla presente direttiva .

### Articolo 3

Gli Stati membri provvedono all' entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1 ° ottobre 1978 e ne informano immediatamente la Commissione .

## Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , il 19 maggio 1978 .

Per la Commissione

Etienne DAVIGNON

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 24 del 30 . 1 . 1976 , pag . 1 .

( 3 ) Norma ISO n . 3780 del 1 \* . 2 . 1976 .

( 4 ) Norma ISO n . 3779 del 15 . 6 . 1977 .

### ALLEGATO

Modifica dell ' allegato della direttiva 76/114/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1975

Punto 2.1.2 :

Alla quarta riga , le parole " DK per la Danimarca " sono sostituite da " 18 per la Danimarca " .

Modificare il testo della nota ( 1 ) come segue :

Se un tipo di veicolo non è stato oggetto di una omologazione CEE e quindi non possiede un numero di omologazione CEE , uno Stato membro può esigere che il numero di omologazione nazionale sia indicato . In tal caso , il costruttore può apporre tale numero su una targhetta separata da quella del costruttore , ovvero sulla targhetta del costruttore stesso .

Ai punti 2.1.4 , 2.1.5 , 2.1.6 , 2.1.7 , 2.1.8 sostituire il termine " peso " col termine " massa " .

Punto 3.1 , leggere :

3.1 . Esso deve essere segnato sulla targhetta del costruttore , nonché sul telaio o sull ' intelaiatura o su altra struttura analoga .

3.1.1 . Esso deve essere composto da tre parti :

3.1.1.1 . La prima parte consiste in un codice assegnato al costruttore del veicolo per consentire l ' identificazione del suddetto costruttore . Tale codice è costituito da tre caratteri ( lettere o cifre ) assegnati dalle autorità competenti del paese in cui il costruttore ha la sede sociale , d ' accordo con l ' agenzia internazionale che opera su autorizzazione dell ' organismo internazionale di normalizzazione ( ISO ) . Il primo carattere designa una zona geografica , il secondo un paese all ' interno di una zona geografica , il terzo un dato costruttore .

Se il costruttore produce meno di 500 veicoli all ' anno , il terzo carattere sarà sempre un 9 . Per l ' identificazione di detto costruttore , l ' autorità succitata assegna anche il terzo , il quarto ed il quinto carattere della terza parte .

3.1.1.2 . La seconda parte è costituita da sei caratteri ( lettere o cifre ) , che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali dei veicoli . Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri , gli spazi non usati devono essere riempiti con caratteri alfabetici o numerici , a scelta del costruttore stesso .

3.1.1.3 . La terza parte , costituita da otto caratteri , di cui gli ultimi quattro devono essere numerici , deve consentire , in combinazione con le altre due parti , di identificare in modo inequivocabile un dato veicolo . In tutti gli spazi non utilizzati va inserita la cifra zero in modo da ottenere il numero completo dei caratteri prescritti .

3.1.2 . Esso deve essere disposto possibilmente su un ' unica riga .

In casi eccezionali , per motivi tecnici , esso può anche essere disposto su due righe . In tali casi non è però consentito suddividere una qualsiasi delle due parti sulle due righe . L ' inizio e la fine di ciascuna riga devono essere delimitati da un simbolo ; quest ' ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole , né poter essere confuso con una di esse . Si può derogare a questa disposizione , nel caso delle targhette del costruttore , quando il numero è segnato su una sola riga . Il simbolo può anche essere segnato fra le tre parti ( punto 3.1.1 ) all ' interno di una riga .

Non sono ammessi spazi intermedi liberi tra i caratteri .

### APPENDICE

## ESEMPI DI TARGHETTE DEL COSTRUTTORE

Gli esempi che seguono non pregiudicano le indicazioni che figureranno in realtà sulle targhette del costruttore ; essi vengono dati unicamente a titolo indicativo .

Esempio n . 1

STELLA FABBRICA AUTOMOBILI

e " 3 " 1485

3 I S K L M 3 A C 8 B 1 2 3 9 5 4

1 500 kg

2 500 kg

1 - 730 kg

2 - 810 kg

L ' esempio si riferisce ad un veicolo della categoria M1 .

Le informazioni supplementari di cui al punto 2.2 possono essere apposte sotto o accanto alle indicazioni prescritte ( vedi i rettangoli punteggiati nell ' esempio illustrato qui sopra ) .

Esempio n . 2

MAYER KRAFTFAHRZEUGWERK

e " 1 " 501

3 G T W O 1 8 0 0 9 B S 5 1 3 1 2

22 000 kg

38 000 kg

1 - 7 000 kg

2 - 8 000 kg

3 - 8 000 kg

L ' esempio si riferisce ad un veicolo della categoria N3 .

Le informazioni supplementari di cui al punto 2.2 possono essere apposte sotto o accanto alle indicazioni prescritte ( vedi i rettangoli punteggiati nell ' esempio illustrato qui sopra ) .